

D.Lgs.	25-7-1998	n.	286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.			
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.			

## **7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.**

*([R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#), art. 147)*

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza <sup>(50)</sup>.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro <sup>(51) (52)</sup>.

---

<sup>(50)</sup> Comma così modificato dal comma 6-bis dell'art. [4-bis](#), [D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181](#), aggiunto dal comma 1184 dell'art. [1](#), [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#). Vedi, anche, l'art. [1](#), [D.L. 9 settembre 2002, n. 195](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

<sup>(51)</sup> Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. [8](#), [L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

<sup>(52)</sup> Il presente articolo era stato abrogato dall'art. [5](#), [D.L. 15 febbraio 2007, n. 10](#). L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 5 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

